



TRIBUNALE DI SALERNO

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI SALERNO**



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO**

CAMERA PENALE DI SALERNO

Per le comunicazioni si Trasmette il protocollo d'intesa di cui in oggetto redatto dal Tribunale e dalla Procura di concerto con COA e Camera Penale

Si è tenuto conto nella redazione dei principali contributi intervenuti tra gli stipulanti, nonché delle elaborazioni in atto in altri Tribunali

Si comunichi altresì ai Presidenti delle tre sezioni penali, al Presidente della sezione GIP, al Presidente della sezione riesame e m.p. ed a tutti i Giudici del settore penale per quanto di competenza.

cordiali saluti

In Salerno il 23.3.2020

il Presidente del Tribunale di Salerno
dott. Giuseppe Ciampa

Protocollo per lo svolgimento delle udienze di convalida e rito direttissimo mediante collegamento da remoto

Stipulato tra:

Tribunale di Salerno
Procuratore della Repubblica di Salerno
Prefetto di Salerno
Questore di Salerno
Comandante provinciale CC Compagnia Salerno
Comandante Provinciale Guardia di Finanza Salerno
Consiglio dell'ordine degli avvocati Salerno
Camera Penale di Salerno
Casa Circondariale Fuorni

visto il d.l. 8.3.2020 n. 8 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*” (pubblicato su G.U. n. 60 8.3.2020);

visto l'art. 83 del d.l. 17.3.2020 n.18 che, pur abrogando gli artt. 1 e 2 del d.l 8.3.2020 n.8, riproduce al comma terzo lett. B) il medesimo disposto derogante previsto per i procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo da intendersi, dunque, come non compresi nella sospensione obbligatoria prevista ora sino al 15 aprile 2020 prevedendo, altresì, al comma 12, che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del

Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 -bis d.lg. 28.7.1989 n. 271;

considerato che la videoconferenza grava in misura rilevante su una cancelleria che opera nell'attuale contingenza in misura ridotta, richiedendo l'organizzazione della stessa tempi tecnici e disponibilità immediata di collegamenti all'interno di procedure caratterizzate anche da termini perentori;

considerato inoltre che gli ulteriori collegamenti da remoto consentiti dalla legge sono possibili solo con il consenso della difesa;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e succ. mod.;

visto il d.m.27.4.2009 recante nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'Amministrazione della Giustizia;

visto il d.m. Giustizia 21.3.2011 n. 44 (pubblicato su G.U.n.89 del 18.4.2011) recante *“Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 del d.l.29.12.2009 n. 193 convertito con L. 22.2.2010 n.24”*, come modificato dal d.m. 15.10.2012 n. 209 e dal d.m. 3.4.2013 n. 48;

visto il provvedimento dell'Amministrazione della Giustizia Dipartimento Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati avente ad oggetto i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e penali come previsto dall'art. 2 commi secondo lett. f) e settimo D.L.8.3.2020 n. 11, nonché, in quanto compatibili per i collegamenti previsti dall'art. 2 comma 8 del medesimo decreto legge;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 (*“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”*) ha raccomandato, d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *“la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”*, limitatamente a questa eccezionale situazione emergenziale;

Le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - linee generali

1. Ai sensi dell'art. 83 comma 12 del d.l. 17.3.2020 n. 18 le udienze di convalida e quelle per la celebrazione dei giudizi direttissimi, si svolgono, fino al 15 aprile 2020, salvo eventuali proroghe, utilizzando, ove possibile, gli strumenti di videoconferenza a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146 bis del decreto legislativo 28.7.89 n.271 e succ. mod. ovvero, in alternativa, attraverso collegamenti da remoto realizzati, secondo quanto disposto dalla Direzione generale dei servizi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia con note prot. 7359.U del 27.2.2020 e 8661.u del 9.3.2020, attraverso gli applicativi SKIPE for Business e/o **TEAMS** attualmente a disposizione dell'Amministrazione, quest'ultimo scaricabile gratuitamente senza costi aggiuntivi.

2. In tal caso, l'udienza viene tenuta dal giudice togato assistito da un cancelliere. Il difensore ed il pubblico ministero partecipano all'udienza, preferibilmente, da autonoma postazione remota munita di telecamera ed audio.

3. La persona arrestata partecipa all'udienza dal carcere in cui si trova eventualmente ristretto, ovvero da apposita postazione dedicata, indicata dal giudice che procede, apprestata presso gli Uffici della Polizia di Stato, dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, anche se non corrispondente a quella in cui è stato operato l'arresto.
4. Gli Uffici della polizia giudiziaria firmatari del presente protocollo e la Direzione della Casa Circondariale di Salerno – Fuorni si impegnano a garantire una stanza idonea alla persona arrestata ove svolgere, con la strumentazione telematica e telefonica idonea, le udienze di cui all'art. 1 prevedendo, altresì, la possibilità di partecipazione, con distinta postazione, nella medesima stanza all'interprete, ove la sua partecipazione sia necessaria.
5. Il Pubblico Ministero ed il difensore partecipano all'udienza in remoto, dal rispettivo sito autonomo, avvalendosi dei predetti mezzi di videocollegamento.
6. Al fine di consentire la partecipazione all'udienza, la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto, all'atto della comunicazione dello stesso al difensore, acquisisce da questi l'indirizzo di posta elettronica, non certificata, attraverso il quale si realizza l'accesso ai sistemi di videocollegamento a distanza e sul quale il difensore dovrà ricevere l'invito ad accedere alla stanza virtuale del giudice.
7. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare alla p.g., se intende partecipare all'udienza presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.
8. In caso di opzione per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto telefonico da parte della polizia giudiziaria, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).
9. La Direzione del Carcere di Fuorni e gli Uffici di polizia giudiziaria presso i quali avvengono i videocollegamenti assicurano all'arrestato la possibilità di avere in ogni momento colloqui personali con il difensore, mediante utilizzo di linea telefonica riservata, previa acquisizione, prima dell'inizio dell'udienza, del numero di telefono di quest'ultimo.
10. La riservatezza della conversazione avviene in modo tale da consentire comunque alla p.g. che ha la responsabilità della custodia dell'arrestato di mantenerne il controllo visivo a distanza dell'indagato.
11. Al presente protocollo sono allegati:
 - a) l'elenco degli uffici di polizia giudiziaria dai quali potranno avvenire i videocollegamenti della persona arrestata, corredati da un indirizzo di posta elettronica corrispondente all'account Skype for Business o Teams.
 - b) l'elenco dei pubblici ministeri di turno direttissime fino al 15 aprile 2020, corredato dagli indirizzi di posta corrispondenti agli account Skype for Business o Teams.

Art. 2 – fissazione dell'udienza di convalida GIP

1. Nel caso di udienza di convalida tenuta dal giudice per le indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette la richiesta di convalida e di misura cautelare e gli atti posti a sostegno della richiesta di convalida, in formato *.pdf, in via telematica, alla cancelleria del giudice all'indirizzo di posta elettronica certificata gipgup.tribunale.salerno@giustiziacert.it ed al difensore dell'arrestato attraverso il sistema di notifiche telematiche SNT. La spedizione della mail, corredata da attestazione della sua ricezione rilasciata dal sistema, equivale al deposito degli atti di cui all'art. 390, comma 1 c.p.p.
2. Il giudice per le indagini preliminari fissa l'udienza di convalida dandone notifica al difensore e precisando nella stessa, qualora l'arrestato non sia detenuto in carcere, il luogo, munito di collegamento da remoto nel quale questi dovrà essere condotto per l'interrogatorio e il mezzo attraverso il quale si realizzerà il videocollegamento.

3. Prima dell'interrogatorio il giudice, anche attraverso comunicazione telefonica, di cui la cancelleria redige attestazione, fa contattare il difensore di fiducia o nominato di ufficio per acquisire conferma dell'indirizzo di posta elettronica non certificata sul quale effettuare l'invito alla partecipazione alla videoconferenza e quello, eventualmente diverso, corrispondente all'account del difensore relativo all'applicativo utilizzato per il collegamento a distanza. La mancata interlocuzione con la cancelleria impone al difensore la partecipazione alla udienza di convalida nello stesso sito in cui si trova la persona arrestata.
4. Acquisiti gli indirizzi di posta elettronica non certificata delle parti che saranno presenti all'interrogatorio, il giudice invia, attraverso l'applicativo microsoft outlook, a disposizione degli uffici giudiziari, una e-mail con la quale trasmetterà il link attraverso il quale le stesse potranno accedere alla sua stanza virtuale, attraverso l'utilizzo dell'applicativo utilizzato ovvero (laddove quello prescelto sia Teams) via web:
 - a) al pubblico ministero o ai pubblici ministeri di turno per le udienze direttissime;
 - b) al difensore di fiducia o di ufficio;
 - c) alla postazione presso il carcere;
 - d) all'ufficio di polizia giudiziaria dove dovrà realizzarsi il videocollegamento;
5. Nel caso in cui il videocollegamento dell'arrestato avvenga presso un Ufficio di polizia giudiziaria, il giudice, salvo sussistano specifiche esigenze ostative, autorizza lo stesso a raggiungerlo senza scorta.

Art. 3 – Svolgimento dell'udienza di convalida

1. L'udienza di convalida si svolge nelle forme previste dal codice di rito.
2. L'arrestato viene introdotto dalla polizia penitenziaria che ne attesta le generalità.
3. Nel caso sia assistito da un interprete, il giudice invita nella sua stanza virtuale l'interprete, attraverso l'account fornitogli dalla polizia penitenziaria.
4. Prima dell'interrogatorio il difensore viene invitato a rinunciare alla proposizione di qualsivoglia eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza, diverse da quelle relative alla inosservanza del presente protocollo, dando atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19.
5. Nel caso in cui l'arrestato debba essere assistito da un interprete, questi lo affianca nel sito in cui il primo si trova.
6. L'interrogatorio viene registrato avvalendosi della apposita funzionalità presente nell'applicativo adoperato per il videocollegamento a distanza. La registrazione dell'interrogatorio verrà archiviata nell'applicazione "streaming" della "stanza virtuale" e verrà trascritta dal servizio di stenotipia.
7. Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e al Giudice mediante condivisione in "stanza virtuale" ovvero, in caso di malfunzionamento della piattaforma "Teams", attraverso posta elettronica, avvalendosi dei medesimi indirizzi adoperati per il videocollegamento.

Art. 4 - fissazione dell'udienza convalida GM e rito direttissimo

1. Nel caso di giudizio per direttissima, il pubblico ministero trasmette al giudice ed al difensore di fiducia o di ufficio la formulazione dell'imputazione e gli atti che formano il fascicolo per il dibattimento in formato *.pdf a mezzo posta certificata all'indirizzo **dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it**, chiedendo al giudice di indicare una data e l'orario della presentazione dell'arrestato.
2. Il giudice comunica la data e l'ora di presentazione dell'arrestato al Pubblico Ministero, attraverso la spedizione di e-mail all'indirizzo di posta certificata prot.procura.salerno@giustiziacert.it e, con mezzo identico, al difensore. Invita, altresì, con le formalità di cui all'art. 2.4 il pubblico ministero ed il difensore a partecipare alla sua stanza virtuale.

3. Qualora l'indagato sia agli arresti domiciliari, il giudice, salvo specifiche circostanze ostative, lo autorizza a raggiungere il sito ove dovrà avvenire il videocollegamento senza scorta, comunicando il provvedimento alla polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto.
4. Ricevuta la comunicazione di cui al punto 2., il pubblico ministero informa l'Ufficio di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto del giorno e dell'ora in cui dovrà avvenire la presentazione dell'arrestato e chiede allo stesso l'indicazione del sito remoto in cui l'arrestato sarà presentato o dovrà recarsi. Il sito remoto non deve necessariamente corrispondere alla sede dell'Ufficio che ha proceduto all'arresto.
5. Acquisite le informazioni di cui al punto precedente, il Pubblico Ministero le comunica al Giudice onde consentire allo stesso di invitare, nella sua stanza virtuale:
 - a) l'arrestato, al sito remoto ove sarà presentato per la convalida dell'arresto ed il successivo giudizio direttissimo;
 - b) il pubblico ministero, secondo l'elenco dei turni allegato al presente protocollo;
 - c) il difensore, utilizzando l'indirizzo comunicato allorquando è stato avvisato dell'arresto.
 - d) il servizio interprete
6. Prima della presentazione la cancelleria del Giudice contatta il difensore nominato a mezzo di posta certificata o a mezzo telefono, in tal caso redigendo specifica attestazione, per chiedergli conferma dell'account attraverso il quale eseguire l'invito sull'applicativo scelto per il videocollegamento a distanza.
7. La mancata conferma di cui al punto che precede impone al difensore la partecipazione alla direttissima nell'aula del giudice.
8. Ove necessario, gli ospiti della stanza virtuale si avvarranno delle funzioni accessorie della piattaforma, quali condivisione di documenti informatici, chat, lavagna telematica, caricamento di immagini, condivisione di schermo etc. (ovvero mediante posta elettronica).
9. L'invito come ospite alla *stanza virtuale* dell'esterno al dominio giustizia, seguito dal caricamento in *stanza virtuale* di tutti gli atti di convalida, può essere sostituito, ove tecnicamente necessario, dall'invito in videoconferenza dello stesso come ospite della videoconferenza. In ogni caso, ove necessario, la comunicazione degli atti avverrà a mezzo posta elettronica.

Art. 5 – Svolgimento del giudizio direttissimo

1. L'udienza di convalida ed il successivo giudizio direttissimo si svolgono nelle forme previste dal codice di rito.
2. L'arrestato viene presentato dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato nel medesimo sito in cui lo stesso si trova per il videocollegamento a distanza attraverso la propria postazione.
3. Nello stesso sito viene assicurata la presenza dell'interprete dal quale l'arrestato debba essere eventualmente assistito.
4. La convalida ed il successivo giudizio vengono registrati avvalendosi della apposita funzionalità presente nell'applicativo adoperato per il videocollegamento a distanza. La registrazione dell'interrogatorio verrà archiviata nell'applicazione "streaming" della "stanza virtuale".
5. Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.
Il difensore espressamente rinuncerà a verbale ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza, dandosi atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19.
6. Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e al Giudice mediante condivisione in "stanza virtuale" ovvero, in caso di malfunzionamento della piattaforma "Teams", attraverso posta elettronica, avvalendosi dei medesimi indirizzi adoperati per il videocollegamento.
7. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del giudice e di tutte le

parti processuali.

8. Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p.

9. I giudizi che proseguono in data diversa, perché non definiti contestualmente alla convalida in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata la misura custodiale. In tal caso, il giudice darà atto che l'imputato parteciperà – nel giorno e nell'ora preordinata - dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove accederà di regola senza scorta.

Art. 6 – Svolgimento ordinario delle udienze

Nel caso di impossibilità di procedere all'udienza nelle forme del collegamento a distanza, anche a causa del malfunzionamento del sistema, le udienze di cui agli articoli che precedono si svolgono nelle forme ordinarie.

Art. 7 - Efficacia

Il presente protocollo ha vigore dal 24 marzo al 15 aprile 2020, salvo proroghe.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente e al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Salerno, alla DGSIA, ai RID Salerno per il settore penale, al Prefetto di Salerno, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Salerno, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza per la Campania e la pubblicazione sul sito del Tribunale.

In Salerno il 23 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

il Procuratore della Repubblica

Il Prefetto

Il Presidente COA

il Presidente Camera penale

Il Questore

il Comandante provinciale dei CC

Il Comandante prov. Guardia di Finanza

il Direttore della CC di Fuorni